

Codice A1813B

D.D. 21 maggio 2020, n. 1353

**Concessione demaniale per la realizzazione di un manufatto di scarico troppo pieno DN400 sulla sponda sinistra idrografica del Torrente Chisone, nell'ambito del progetto ATO n. 9119 "Realizzazione rete fognaria in zona Cottolengo, zona Combale (fraz. Belvedere) ed estensione rete in Via Vittorio Emanuele II", in Comune di Pinasca (TO). Pratica TO/SC/5632 - Autorizzazione Idraulica n. 5417/2**



**ATTO N. DD-A18 1353**

**DEL 21/05/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Concessione demaniale per la realizzazione di un manufatto di scarico troppo pieno DN400 sulla sponda sinistra idrografica del Torrente Chisone, nell'ambito del progetto ATO n. 9119 "Realizzazione rete fognaria in zona Cottolengo, zona Combale (fraz. Belvedere) ed estensione rete in Via Vittorio Emanuele II", in Comune di Pinasca (TO). Pratica TO/SC/5632 - Autorizzazione Idraulica n. 5417/2020. Richiedente: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito SMAT), con sede in Corso XI Febbraio, 14 – 10152 TORINO (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 07937540016, ha presentato domanda di concessione demaniale per la realizzazione degli scarichi nel Torrente Chisone previsti dal progetto ATO n. 9119 "Realizzazione rete fognaria in zona Cottolengo, zona Combale (fraz. Belvedere) ed estensione rete in Via Vittorio Emanuele II", in Comune di Pinasca (TO), agli atti di questo Settore con prot. n. 14066/A1813A del 20/03/2019. In particolare il progetto prevede la formazione di un manufatto di scarico troppo pieno DN400, che sostituisce l'esistente DN350 da eliminare, e di uno DN1000 per acque bianche (meteoriche), in occupazione della sponda sinistra idrografica del citato torrente, così come evidenziato negli elaborati tecnici redatti dall'ing. Mauro Piacenza dello Studio Sigma s.r.l. di Torino allegati alla domanda stessa. La presente determinazione tratta del manufatto DN400 e parti correlate.

A seguito dell'esame preliminare, con nota prot. n. 18190/A1813A del 11/04/2019 si è provveduto a comunicare l'avvio del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria, esperita ricognizione dei luoghi da parte di un funzionario del Settore scrivente, in data 09/05/2019, alla presenza di un rappresentante di codesta Società (dipendente di ACEA S.p.A. nello specifico) e del progettista dell'intervento, è stata disposta la sospensione dello

stesso procedimento con prot. n. 30139/A1813A del 02/07/2019, giusto per un chiarimento sulla difesa spondale, sede del nuovo scarico (interessati anche il Comune di Pinasca ed il Settore regionale Difesa del Suolo), nonché ai fini del perfezionamento degli elaborati relativi all'opera qui in oggetto. Tenuto conto che il manufatto di cui trattasi riscontra un elevato valore pubblicistico, con nota prot. n. 33272/A1813A del 22/07/2019 sono state richieste informazioni sulla scogliera direttamente ad AIPo, quale precedente Autorità idraulica nel tratto del torrente in esame (rif. DCR n° 144-3789 del 31/01/2012, DGR n° 200-4402 del 30/07/2012 e verbale di consegna in data 29/11/2012), ed in parallelo, a SMAT, è stato chiesto di procedere senza indugio alle ispezioni di dettaglio dello spazio che va dal manufatto spondale al basso morfologico del Chisone, quest'ultimo impegnato dalle acque di magra, nell'ottica del perfezionamento progettuale. La succitata ultima nota è stata inviata anche al Comune di Pinasca ed al Settore regionale Difesa del Suolo, per conoscenza.

AIPo, con nota prot. n. 24974 del 16/10/2019 ha attestato di non possedere elementi tecnici utili sul manufatto in argomento.

SMAT ha trasmesso le integrazioni tecniche prodotte in riscontro delle note di questo Settore prot. n. 30139/A1813A del 02/07/2019 e prot. n. 33272/A1813A del 22/07/2019, poste agli atti con prot. n. 41243/A1813A del 17/09/2019.

Visto il parere favorevole con prescrizioni ai sensi della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 con nota del 03/10/2019 prot. n. 82819, emesso dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino, che si allega alla presente determinazione.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di Pinasca (TO) è avvenuta dal 01/10/2019 al 16/10/2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. e non sono state presentate osservazioni od opposizioni.

Preso atto della relazione di fine istruttoria n. 5417, redatta dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino in data 07/04/2020, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero trattandosi di un intervento il cui progetto (in estrema sintesi):

- nel rapporto con lo spazio perifluviale del Torrente Chisone, non introduce modifiche topografiche in grado di alterare la rappresentazione del dissesto torrentizio areale codificato sulle carte di pianificazione tematica sovracomunale, e contenuto negli studi di piano regolatore in corso di adeguamento al PAI, peggiorando lo scenario di pericolosità idraulica;
- nel rapporto con lo stato attuale dei luoghi, così come osservati in data 09/05/2019, non fa emergere motivi di reale ostacolo alla sua realizzazione, fatta salva la necessità di operare con ogni attenzione del caso sulla scogliera esistente, la quale è da intendersi pubblica, in linea di principio a carico del Comune di Pinasca, e realizzata a seguito dell'evento alluvionale del 2000 come riferito alla stessa Amministrazione comunale;

e rilevato altresì che:

- la carenza di dettaglio progettuale, ad oggi ancora riscontrabile, è ragionevolmente superabile attraverso le prescrizioni di seguito riportate;
- per tipologia, l'intervento come proposto non introduce riduzioni od altra modifica dimensionale alla scogliera ospitante, compresa la parte in fondazione, pertanto si può sostanzialmente prescindere dal progetto di quest'ultima per l'assenso alla formazione dello scarico DN400 ed alla contestuale chiusura dell'esistente DN350, purché ciò avvenga nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

Considerato che l'esito favorevole dell'istruttoria permette di rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione,

contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Preso atto dell'avvenuto versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 per spese istruttoria, come agli atti di questo Settore prot. n° 5176 del 06/02/2020.

Dato atto che:

- a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla presentazione di una cauzione pari a € 376,00 ed al pagamento del canone demaniale per l'anno 2019 quantificato in € 188,00, sulla base tabella canoni vigente;
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato altresì atto che:

- non sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, conseguentemente ai carichi di lavoro;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001 e successive norme correlate.
- Vista la L.R. n. 4/2009, con rimando all'articolo 37bis del Regolamento forestale approvato con DPGR n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. n. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Vista la L.R. n. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

*determina*

1) di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904 ai soli fini idraulici la Ditta SMAT S.p.A. (di seguito

SMAT) ad eseguire l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. costituisce riferimento progettuale la tavola a firma dell'ing. Mauro Piacenza, allegata alla nota SMAT prot. n° 60730 del 12/09/2019 e denominata "elaborati grafici", pertanto nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- b. nel corso dei lavori di alloggiamento dello scarico DN400 deve essere eseguito un rilievo di dettaglio del manufatto spondale, particolarmente per quanto concerne l'assetto della fondazione, allo scopo di confermare la previsione di progetto, ovvero per operare le varianti all'occorrenza necessarie previa autorizzazione di questo Settore. La scogliera, nella nuova configurazione, deve risultare pienamente verificata secondo le NTC2018 nei riguardi delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, nonché delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, poiché è d'obbligo dimostrare l'assenza di variazioni tecniche nell'opera ospitante tali da pregiudicarne l'efficacia e l'efficienza rispetto alla precedente configurazione;
- c. la bocca dello scarico DN400 deve essere rifilata in modo tale da risultare perfettamente allineata al paramento esterno della difesa spondale, non dovendo né sporgere né rientrare rispetto a questo; altresì, anche la chiusura del DN350 mediante formazione di un tappo cementizio, deve essere, ad opera finita, in piena continuità con il profilo della difesa di sponda;
- d. va previsto il corazzamento della ripa presso lo scarico DN400, che deve essere realizzato con massi di dimensioni tali da risultare immobili alle azioni delle correnti di piena, considerando nel calcolo sia il rilascio dallo stesso scarico, sia l'azione del Torrente Chisone rapportata ad una portata di riferimento non inferiore a quella determinabile statisticamente in base al tempo di ritorno di 200 anni; pertanto i valori minimi di peso e di volume del singolo masso devono essere determinati analiticamente mediante verifiche al trascinamento, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
- e. i massi formanti il corazzamento della ripa presso lo scarico DN400 devono essere adeguatamente fondati, per mantenere nel tempo la posizione di progetto, nonché devono generare un fondo scorrevole lievemente incassato rispetto al naturale andamento topografico dei luoghi, formando una sezione trasversale a corda molla rispetto alla direzione prevalente di deflusso delle acque scaricate ed avente ampiezza pari ad almeno due volte il diametro nominale della tubazione di scarico; inoltre la superficie di scorrimento definita dalla posa dei massi non deve essere perfettamente liscia, per non aumentare la velocità delle acque rilasciate;
- f. il materiale di risulta proveniente dagli scavi va utilizzato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'intervento di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti va asportato dall'alveo;
- g. la riduzione della vegetazione per l'esecuzione del lavoro deve seguire le disposizioni dell'articolo 37bis del Regolamento forestale approvato con DPGR n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., nonché dell'articolo 96 lettera c) del R.D. n. 523/1904; eventuali ulteriori esigenze di taglio che dovessero sorgere andranno tempestivamente comunicate a questo Settore per le valutazioni e gli assenti del caso, prima di operare;
- h. il prodotto del taglio della vegetazione va allontanato immediatamente dai settori attivi del corso d'acqua, nonché da quelli attivabili;
- i. durante l'esecuzione dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica;
- j. è preclusa qualsiasi attività in alveo e sulle sponde che possa causare turbativa del buon regime idraulico;
- k. è a carico di SMAT l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene dei corsi d'acqua; spetta pertanto alla predetta Società, eventualmente d'intesa con la Ditta esecutrice, adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici in alveo;

- l. tutte le aree interessate dai lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando SMAT unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
  - m. la presente espressione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato, pena decadenza della stessa, con la condizione che una volta iniziati non possono essere interrotti salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
  - n. l'espressione è accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dell'intervento in relazione al variare del regime idraulico, anche in presenza di eventuali mutamenti del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo di SMAT di mantenere inalterata nel tempo la configurazione di progetto mediante l'esecuzione di quei lavori valutati necessari, previa autorizzazione di questo Settore;
  - o. SMAT deve mettere in atto tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo che della scogliera esistente, per un intorno circostante geomorfologicamente significativo, che si renderanno necessarie per garantire il regolare deflusso delle acque e la stabilità della difesa spondale, nonché, più in generale, per assicurare l'equilibrio idrogeologico dei luoghi, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
  - p. ai fini degli obblighi manutentivi di cui ai punti precedenti, SMAT è tenuta a porre in essere un programma di monitoraggio dei luoghi, che deve risultare vigente per tutto il periodo d'esistenza dell'intervento. Detto programma, che va definito durante la fase di realizzazione delle opere e resta aggiornabile/perfezionabile successivamente in funzione degli esiti dei controlli, deve servire alla stessa SMAT, ovvero anche al Comune di Pinasca per quanto eventualmente di spettanza sulla scogliera, per operare con il dovuto tempismo tutte le azioni ritenute utili al fine di contrastare l'insorgenza di ogni criticità sul posto, ciò sia per ragioni di sicurezza idraulica e sia per assicurare il corretto funzionamento dell'opera di scarico che riscontra un elevato valore pubblicistico. Il programma di monitoraggio deve prevedere almeno una verifica dello stato dei luoghi dopo ogni evento di piena importante del Torrente Chisone, ovvero anche dopo ogni fenomeno pluviometrico intenso e di breve durata, se tale da mettere alla prova il sistema di collettamento;
  - q. resta comunque facoltà dello scrivente Settore di ordinare modifiche all'intervento, con oneri a carico di SMAT, qualora si riscontrino variazioni dello stato dei luoghi tali da renderle indispensabili al fine di garantire il buon regime delle acque, od anche per la sicurezza idrogeologica dello spazio perifluviale con riferimento alla rappresentazione del dissesto idraulico contenuta nei vigenti documenti di pianificazione attinenti al tema;
  - r. l'espressione s'intende riferita ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, che SMAT deve rispettare pienamente, secondo responsabilità civile e penale, tenendo l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, rispondendo altresì di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
  - s. deve essere trasmessa a questo Settore la comunicazione di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato; inoltre deve essere comunicato il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. terminate le opere, SMAT è tenuta ad inviare la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato, e nel rispetto delle prescrizioni impartite;
  - t. prima dell'inizio dei lavori SMAT deve disporre di ogni altro atto necessario secondo le vigenti leggi, compreso l'assenso del Comune di Pinasca ad operare sulla scogliera.
- 2) di concedere a SMAT, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, l'occupazione dell'area demaniale per la realizzazione di uno scarico troppo pieno DN400 sulla sponda sinistra idrografica del Torrente Chisone nell'ambito

del protetto ATO n. 9119 “Realizzazione rete fognaria in zona Cottolengo, zona Combale (fraz. Belvedere) ed estensione rete in Via Vittorio Emanuele II”, in Comune di Pinasca (TO), così come individuato negli elaborati tecnici allegati all’istanza;

3) di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2038, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

4) di stabilire che il canone annuo, fissato in € 188,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

5) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

6) di dare atto che l’importo di € 50,00 per spese di istruttoria è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2020, mentre quello di € 188,00 per canone demaniale riferito all’anno 2020 e di € 376,00 per deposito cauzionale infruttifero verranno introitati rispettivamente sul capitolo 30555 del bilancio 2020 e sul capitolo 64730 del bilancio 2020;

7) di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE

(A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Prot. n. **82819** del **- 3 OTT. 2019**  
SA02

Alla Regione Piemonte  
Settore Tecnico Regionale  
Area metropolitana di Torino  
[tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it)

**OGGETTO:** Domanda di concessione demaniale della SMAT Spa nell'ambito del progetto di realizzazione della rete fognaria in zona Cottolengo zona Combale in Comune di Pinasca: scarico fognario e di troppo pieno nel torrente Chisone.

Vista la Vostra nota 41243 del 30/09/2019 di richiesta di parere ai sensi della DGR n. 72-13725 del 29/3/2010 in ordine alla compatibilità della progettualità in oggetto con le esigenze di tutela dell'ittiofauna e degli ecosistemi acquatici, si esprime il seguente parere.

I lavori in oggetto nella realizzazione di due scarichi fognari sul torrente Chisone e non comportano particolari alterazioni della morfologia delle sponde e dell'alveo.

Si ritiene tuttavia che tali interventi possano essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sarà necessario evitare di accedere all'alveo con mezzi pesanti nei periodi che coincidono con l'attività riproduttiva della fauna ittica nelle fasi di deposizione, incubazione e assorbimento del sacco vitellino (per i salmonidi caratteristici del tratto in esame nei mesi da ottobre a febbraio);

- nel caso in cui le opere interferiscano con il deflusso della corrente si dovrà operare "a secco" e lavorare per tratti, previa deviazione del flusso di corrente principale verso la sponda opposta a quella oggetto di intervento;

- prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, che possano determinare pericoli per la sopravvivenza della fauna ittica, sarà necessario effettuare le operazioni di

allontanamento dell'ittiofauna presente attraverso il suo recupero e la successiva reimmissione, secondo le modalità previste per le operazioni di messa in secca;

-si dovrà garantire il deflusso delle acque attraverso la realizzazione di idonee opere provvisorie (es. ture, savanelle) ed organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile la tempistica delle operazioni in alveo e le deviazioni del corso d'acqua, da svolgersi possibilmente nei periodi di asciutta o di magra, se non coincidenti con la riproduzione delle specie ittiche da tutelare;

- al termine dei lavori sarà necessario assicurare in alveo una presenza di materiale litoide rappresentativo delle diverse frazioni esistenti, non mancando di disporre massi anche di grandi dimensioni che possano costituire microhabitat e rifugi per la fauna acquatica;

- sempre al termine dei lavori sarà d'obbligo smantellare tempestivamente i cantieri ed effettuare lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori eseguiti.

Distinti saluti.

PV

Il Dirigente del Servizio  
Tutela della Fauna e della Flora  
Dott. Mario Lupo

